

COMUNE DI BADIA PAVESE
Provincia di Pavia



**Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti e
del tributo comunale sui servizi (TARES)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 24.4.2013

INDICE

- Art. 1 – Oggetto ed efficacia del regolamento
- Art. 2 – Istituzione del tributo sui rifiuti e sui servizi
- Art. 3 - Presupposto
- Art. 4 – Soggetto attivo
- Art. 5 – Soggetto passivo
- Art. 6 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo
- Art. 7 - Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo
- Art. 8 - Produzione di rifiuti speciali non assimilabili
- Art. 9 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
- Art. 10 - Determinazione delle tariffe del tributo
- Art. 11 – Modalità di computo delle superfici
- Art. 12 - Piano finanziario
- Art. 13 – Determinazione del tributo sui rifiuti e sui servizi
- Art. 14 - Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.
- Art. 15 -Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
- Art. 16 – Esclusioni
- Art. 17 – Riduzioni
- Art. 18 – Dichiarazione
- Art. 19 - Riscossione
- Art. 20 – Controlli
- Art. 21 - Accertamenti
- Art. 22 - Riscossione coattiva
- Art. 23 - Contenzioso
- Art. 24 - Sanzioni e interessi
- Art. 25 - Rimborsi
- Art. 26 – Funzionario responsabile
- Art. 27 – Norme di rinvio
- Art. 28 – Abrogazioni
- Art. 29 – Norme transitorie e finali

Art. 1 – Oggetto ed efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione, nel Comune di Badia Pavese, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tale regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs. 446/97.

Art. 2 – Istituzione del tributo sui rifiuti e sui servizi

1. A far data dal 1 gennaio 2013, ai sensi del comma 1, art 14 del D.L. 201/11, è istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a integrale copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dell'ente.

2. Per servizio svolto in regime di privativa s'intende che spetta esclusivamente al comune l'esercizio del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, che potrà essere svolto direttamente oppure attraverso le procedure di affidamento previste dalla normativa vigente.

Art. 3 - Presupposto

1. Il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, costituiscono presupposto per l'applicazione del tributo.

Art. 4 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune di Badia Pavese.

Art. 5 – Soggetto passivo

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Il tributo sui rifiuti è dovuto anche dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

5. Per le parti comuni condominiali, soggette a tassazione (sale riunioni, stenditoi, ecc), accatastate nelle categorie A e C, ove non dichiarate e non versate dal condominio, il tributo è dovuto dagli occupanti, possessori, utilizzatori, in base ai millesimi di proprietà o uso.

art. 6 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

2. Per le utenze non domestiche sono soggette al tributo, oltre alle superfici coperte, anche le aree scoperte operative, intendendosi per tali le aree sulle quali si svolge un'attività atta a produrre autonomamente e apprezzabilmente rifiuti, come le aree adibite alla medesima attività svolta nei locali ed aree coperti, o ad attività complementari nonché quelle adibite a deposito.

3. Non sono soggetti al tributo i posti auto scoperti in uso o di proprietà di persone fisiche, accatastati o accatastabili, nel nuovo catasto edilizio urbano.

art. 7 - Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

1. In via generale, non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree scoperte che risultino inutilizzate o in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno e/o che comunque non siano suscettibili di produrre rifiuti. Tali circostanze devono essere però indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi, direttamente desumibili, o ad idonea documentazione. Più specificatamente:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, energia elettrica) o comunque non stabilmente abitabili;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- i locali dichiarati inagibili o inabitabili da organi competenti o che siano riconosciuti tali a seguito di sopralluogo da parte di incaricati del gestore del servizio o del Comune;
- i locali adibiti ad usi diversi da abitazione che risultino inutilizzabili, vuoti e chiusi.
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, rifiuti speciali/tossico nocivi per qualità e quantità non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative, ove non vi sia presenza umana e a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;

- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- aree scoperte pertinenziali ed accessorie come i piazzali di transito, di manovra, di carico e scarico, le zone di viabilità interna e le aree verdi;
- le superfici dei locali e relative pertinenze utilizzate per l'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento, con esclusione delle superfici delle abitazioni, dei locali e delle aree utilizzate a fini commerciali ed espositivi ivi comprese quelle su cui siano collocati vegetali posti fuori terra (in vaso e simili);
- le aree e le superfici occupate da cantieri edili ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi;
- Non sono assoggettati a tariffa i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato, in quanto non produttivi di rifiuti in misura apprezzabile in rapporto alla loro estensione. Sono esclusi dall'esenzione i locali annessi destinati ad usi diversi da quello del culto.
- locali e le aree riservate al solo esercizio delle attività sportive, quali palestre, piscine, campi da gioco eccetera. Sono invece soggetti a tariffa i locali, i vani accessori e le aree destinati ad usi diversi, come spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

Art. 8 - Produzione di rifiuti speciali non assimilabili

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali e/o tossico nocivi, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Se preventivamente richiesto dall'interessato, con allegazione di documenti comprovanti l'avvenuto smaltimento ai sensi della normativa vigente dei rifiuti speciali/tossico nocivi, e nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola tali rifiuti non assimilabili agli urbani, con esclusione dei locali adibiti a mense, uffici, spogliatoi e servizi, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Tabella "B"

Attività	% di abbattimento della superficie
Autocarrozzerie	35%
Autofficine riparazione veicoli	30%
Autofficine elettrauto	30%
Distributori di carburante	30%
Laboratori dentistici, radiologici, odontotecnici e di analisi	10%
Lavanderie	20%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, xerografie	20%
Carpenterie e lavorazione ferro	40%
Laboratori fotografici ed eligrafici	20%
Aziende agricole per i locali ove avvengono le trasformazioni dei prodotti	30%

3. Ai sensi del comma 18, art. 14, D.L. 201/2011, la tariffa è ridotta limitatamente alla quota variabile, per le utenze non domestiche, proporzionalmente alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, delle percentuali di seguito indicate:

- ✓ 15%, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
- ✓ 30%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
- ✓ 40%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
- ✓ 60%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il coefficiente Kd di riferimento, all'intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 20 dicembre dell'anno precedente e che deve essere presentata di anno in anno.

Entro il 20 gennaio dell'anno successivo al pagamento del tributo deve essere presentata la documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell'arco dell'anno riferito al tributo.

L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione e l'emissione dell'importo dovuto a conguaglio.

4. La riduzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione originale o nelle successive dichiarazioni di variazione ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione. La dichiarazione non è dovuta ove sia già stata presentata ai fini Tarsu. Rimane l'obbligo annuale di presentare i documenti comprovanti l'avvenuto smaltimento in proprio in base alle normative vigenti. In mancanza di tale documentazione decade il diritto alla riduzione.

Art. 9 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 158/1999, la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base al D.P.R. 158/1999.

3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche a norma del comma 14, del D.L. 201/2011 dello stesso articolo.

4. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 12 del presente regolamento. (art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011)

Art. 10 - Determinazione delle tariffe del tributo

1. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.

2. Le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi sono determinate sulla base del metodo normalizzato, approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, così come previsto dalla normativa di riferimento, in mancanza di una misurazione puntuale relativamente alla produzione di rifiuti.

3. Le tariffe relative al tributo sui rifiuti sono determinate per anno solare con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per il medesimo esercizio finanziario. In caso di mancata adozione di tale provvedimento, le tariffe si intendono prorogate anche per l'anno successivo.

4. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio.

5. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999.

6. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche, suddivise per numero di componenti del nucleo familiare, al quale vanno applicati, nel metodo normalizzato, due coefficienti di adattamento Ka (quota fissa) e Kb (quota variabile) :

Comuni con popolazione < 5.000 abitanti			
Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare (Nord)	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare	
		(Minimo)	(Massimo)
1	0,84	0,6	1
2	0,98	1,4	1,8
3	1,08	1,8	2,3
4	1,16	2,2	3
5	1,24	2,9	3,6
6 o più	1,30	3,4	4,1

e per quelle non domestiche suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produrre rifiuti; Kc (quota fissa) e Kd (quota variabile):

Categoria di attività con omogenea potenzialità di produrre rifiuti	Coefficiente Kc		Coefficiente Kd	
	Min.	Max.	Min.	Max.
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	2,60	4,20
2 Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80	5,51	6,55
3 Stabilimenti balneari	0,38	0,63	3,11	5,20
4 Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	2,50	3,55
5 Alberghi con ristorante	1,07	1,33	8,79	10,93
6 Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	6,55	7,49
7 Case di cura e riposo	0,95	1,00	7,82	8,19
8 Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	8,21	9,30
9 Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	4,50	4,78
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87	1,11	7,11	9,12
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	8,80	12,45
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	1,04	5,90	8,50
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	7,55	9,48
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	3,50	7,50

15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	4,50	8,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7,42	39,67	60,88
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	29,82	51,47
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	14,43	19,55
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	12,59	21,41
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	49,72	85,60
21	Discoteche, night club	1,04	1,64	8,56	13,45

I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati vengono associati ai fini dell'applicazione della tassa alla categoria di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

7. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.

8. Le tariffe si compongono di due quote determinate in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare a:

- a) investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa);
- b) quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

Tali quote vengono determinate in base a quanto stabilito dal DPR 158/1999.

9. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 158/1999, la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 dello stesso D.P.R. 158/99.

10. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce:

- a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- b. i coefficienti K_a , K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 del D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora divergenti dai valori minimi.

11. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 11 – Modalità di computo delle superfici

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TIA 2).

2. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze;
- b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
- c) Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato;
- d) qualora i locali ed aree scoperte siano utilizzati in modo promiscuo e possano essere prodotti anche rifiuti assimilati e risulti tecnicamente difficile o impossibile identificare chiaramente le superfici di produzione dei rifiuti speciali, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la determinazione della superficie assoggettata avviene applicando alla superficie complessiva le riduzioni forfettarie di cui alla Tabella B del presente Regolamento. (pag. 5)

In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

4. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la metratura minima prevista dalla normativa nazionale per la sicurezza sugli ambienti di lavoro relativamente alla categoria di attività svolta.

Art. 12 - Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni. Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti è redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e trasmesso all'autorità competente alla sua approvazione.

2. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

Art. 13 – Determinazione del tributo sui rifiuti e sui servizi

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il tributo sui rifiuti è commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il DPR n. 158 del 27 aprile 1999.

3. Il tributo è articolato nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
4. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12 dell'art. 14, D.L. 201/11, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
5. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
6. Alle abitazioni diverse da quelle di residenza anagrafica, effettivamente utilizzabili, in quanto allacciate ai pubblici servizi, tenute sfitte a disposizione del proprietario o possessore (c.d. seconde case), in mancanza di dichiarazione, è applicata la parte variabile considerando un nucleo familiare composto da 2 persone. La dichiarazione non ha valore retroattivo.

Art. 14 - Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.

1. E' istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nella tabella relativa alla categoria di attività con omogenea potenzialità di produrre rifiuti presente nell'art. 10 comma 7 del presente regolamento, maggiorata di un importo del 100 per cento.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.
6. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio competente tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 15 -Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sul tributo comunale sui rifiuti, ai sensi dell'art.14, c. 28, del D. L. 201/2011 e s.m.i., si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.

2. Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione, e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo. Le somme incassate in ciascun trimestre sono specificamente rendicontate alla Provincia e vengono riversate alla Tesoreria della Provincia entro i mesi di aprile-luglio-ottobre-gennaio. In caso di tardato od omesso versamento sarà applicato l'interesse legale.

Art. 16 – Esclusioni

3. Sono escluse dall'applicazione del tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 17 – Riduzioni

1. con richiesta da presentare agli uffici, entro e non oltre il 31 dicembre, da parte del contribuente e con validità a partire dall'anno successivo alle richiesta è prevista una riduzione tariffaria, nella misura del 30%, nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.

2. per i fabbricati rurali ad uso abitativo, condotti da agricoltori, è prevista una riduzione tariffaria nella misura del 15%, nei tempi e nei modi previsti dal comma 1.

3. Il tributo è dovuto nella misura del 10% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

4. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

5. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, ovvero oltre un chilometro dal più vicino punto di raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 10% della tariffa.

6. La tariffa è ridotta del 15%, limitatamente alla quota variabile Kb, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica.

7. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 6 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dal giorno successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.

8. Le agevolazioni si applicano anche alla maggiorazione di cui al comma 4, art. 13 del presente regolamento (comma 13, art. 14 D.L. 201/11)

Art. 18 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il 30 giorni dalla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo.
2. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.
3. Nel caso di possesso, occupazione o detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo da parte di più soggetti fisici e/o giuridici, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione riguarda nuove occupazioni, cessazioni e variazioni.
5. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegue a un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comma 1 del presente articolo.
6. I soggetti di cui al comma 1, che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti, sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, purché non siano intervenute variazioni cui consegue un diverso ammontare del tributo .
7. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di dichiarazione di cui al comma 1. Nel caso di mancata dichiarazione, dopo opportune verifiche, si chiuderà la pratica dalla data di emigrazione. Da quella data il tributo è dovuto, ove l'immobile sia soggetto a tassazione, dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
8. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili previsti dal modello stesso e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.

Art. 19 - Riscossione

1. Il tributo sui rifiuti e sui servizi e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Tale versamento, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i è effettuato in n. 4 rate, scadenti il 30 aprile, 31 luglio, 30 settembre e 31 dicembre.

È inoltre consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

1. bis Ai sensi del Decreto 6 aprile 2013, solo per l'anno 2013 il tributo sarà emesso in n. 3 rate e la scadenza delle stesse è differita al 30 luglio, 30 settembre e 31 dicembre. Il differimento di tali rate sarà pubblicato sul sito web istituzionale entro 30 giorni prima della data di scadenza del primo versamento. L'importo delle prime due rate, fino all'approvazione delle tariffe 2013 può essere determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU. L'importo dell'ultima rata di dicembre comprendente anche i 0,30 centesimi/mq. relativi alla maggiorazione sarà versata con modalità e codici tributo non ancora definiti dal legislatore. La maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011.

2. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.

3. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso bonario stesso, da postalizzare almeno 15 giorni prima delle scadenze, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tariffa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.

4. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.

5. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a **12 euro**, salvo quanto previsto al comma 7. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.

6. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 14 del presente Regolamento

7. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 20.

Art. 20 – Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:

- a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
- b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 5 comma 4 e dall'art. 7 comma 3 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 21 - Accertamenti

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
3. Per le utenze domestiche in mancanza di dichiarazione l'accertamento è emesso a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
4. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici al 1° gennaio dell'anno di competenza della tariffazione.
5. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
 - del contribuente;
 - dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - della tariffa applicata e relativa deliberazione.

Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:

- l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
 - l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
 - l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
6. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo in autotutela, previa comunicazione all'interessato.
 7. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

Art. 22 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva potrà essere svolta :
 - a) direttamente dal comune;
 - b) attraverso una forma associativa e/o convenzionata della funzione/servizio;
 - c) mediante affidamento a terzi.

nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

Art. 23 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo -ordinario e coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

Art. 24 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, si applicano le sanzioni previste dai commi 39, 40, 41, 42 e 43 dell'art. 14 del D.L. 201/2011 e smi
2. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica una sanzione pari al 30% del tributo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica un sanzione pari a:

100,00 euro per le utenze domestiche

500,00 euro per le utenze non domestiche.

6. Le sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi legali.

Art. 25 - Rimborso

5. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
6. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.

7. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.

Art. 26 – Funzionario responsabile

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 27 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale istitutiva del tributo.

Art. 28 – Abrogazioni

1. Tutte le disposizioni regolamentari o deliberative assunte in sede locale contrarie o incompatibili con il presente Regolamento sono da intendersi abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo.

Art. 29 – Norme transitorie e finali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

2. Il presente regolamento, così come da previsione normativa, fa riferimento, ove la stessa risulti compatibile, alla legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto dei diritti del contribuente)

3. In deroga all'art.52 del d.lgs 446/97, fino al 31.12.2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, art.14 del dl 201/2011, potrà essere affidata ai soggetti che, alla data del 31.12.2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA1 o della TIA2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.